



Comune di Foggia

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 del Registro del 12/03/2018

Oggetto : **Aggiornamento e destinazione somme per diritti di segreteria relativi a procedure amministrative edilizie e urbanistiche.**

L'anno **2018**, il giorno **12** del mese di **Marzo** alle ore **13.00** in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del **SINDACO LANDELLA dott. Franco** con l'intervento dei Signori Assessori:

LANDELLA dott. Franco	SINDACO	SI
ROBERTO ins. Erminia	Vice-Sindaco	SI
AMORESE dott. Claudio	Assessore	SI
BOVE avv. Antonio	Assessore	SI
CANGELLI avv. Sergio	Assessore	SI
D'EMILIO dott. Francesco Rocco	Assessore	NO
GIULIANI sig.ra Anna Paola	Assessore	SI
LIOIA avv. M. Claudia	Assessore	SI
MORESE dott. Francesco	Assessore	SI
TUCCI avv. Annarita	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE GUADAGNO dott. Maurizio.**

Aggiornamento e destinazione somme per diritti di segreteria relativi a procedure amministrative edilizie e urbanistiche.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art.10 del D.L. 18/01/1993 n.8 convertito con modificazioni nella Legge n.68 del 19/03/1993 e successivamente modificato con L. 311/2004, ha istituito i diritti di segreteria per gli atti di natura urbanistica-edilizia che i Comuni sono tenuti ad applicare, i cui proventi, sono a vantaggio esclusivo degli Enti Locali e quindi del Comune stesso;

RILEVATO:

che in questo Comune detti diritti sono stati istituiti con deliberazione del G.C. n. 202 del 04/02/1993 e successivamente adeguati in euro con deliberazione di Giunta Comunale n. 529 del 3 agosto 2001;

che l'area tecnica sostiene costi specifici per le varie attività svolte nell'istruttoria e valutazione di istanze di parte ed in particolare per la gestione dei procedimenti di natura urbanistico-edilizia, ambientale, di viabilità ed inerenti le attività economiche;

che si rende necessario ed opportuno un aggiornamento delle tariffe alla luce delle seguenti considerazioni:

- con il Decreto Legge n. 40 del 25/03/2010 (convertito in Legge n. 73 del 22/05/2010) è stata introdotta una nuova disciplina relativa all'attività edilizia libera con l'obiettivo di una semplificazione procedurale, prevedendo tra l'altro, all'art. 5, una serie di interventi eseguibili previa "comunicazione di inizio lavori" che deve essere presentata al Comune completa degli allegati elencati dal medesimo articolo. In considerazione del fatto che il settore Assetto del Territorio è tenuto a svolgere su tali comunicazioni un'attività specifica di verifica di completezza e regolarità formale delle documentazioni prodotte, nonché di merito secondo i criteri regionali vigenti, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività edilizia generale, si ritiene opportuno prevedere il pagamento dei diritti di segreteria anche per il deposito delle suddette comunicazioni di inizio lavori di attività edilizia libera, in misura ridotta rispetto al deposito delle SCIA;
- le modifiche introdotte all'art. 5 del D.P.R. 380/2001 dal D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 relativamente allo sportello unico per l'edilizia quale unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo, così come l'acquisizione d'ufficio di documenti, informazioni e dati già in possesso di pubbliche amministrazioni, hanno comportato un aggravio della gestione delle procedure amministrative interna alla pubblica amministrazione;
- il ricorso sempre più ampio all'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività e della comunicazione di inizio lavori ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, la necessità di organizzare un efficiente sistema di controllo sulle stesse nonché le disposizioni in materia di Amministrazione Digitale, hanno comportato la creazione/adeguamento del sistema informativo dedicato alla gestione dei procedimenti;
- Generale incremento, per le ragioni sopra evidenziate, delle spese sostenute per la notificazione degli atti ai cittadini che inoltrano istanze allo SUE, nonché delle spese relative alla trasmissione della corrispondenza verso gli enti deputati all'espressione di pareri sulle pratiche edilizie;
- Che il D.P.R. 160/2010 individua il SUAP quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,

trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva Servizi. Il predetto decreto ha, inoltre, stabilito che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP del comune competente per territorio ed è il SUAP che provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva. Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), il decreto ha stabilito che la segnalazione sia presentata al SUAP che verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati;

- il d.l. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, ha modificato l'art. 19 della L. 241/90 introducendo il nuovo istituto della SCIA – applicabile anche al settore dell'edilizia – nell'intento di attuare una semplificazione all'avvio dell'attività da parte dei privati, aggravando tuttavia il compito della pubblica amministrazione con la necessità di dare corso ad una tempestiva e oculata attività di controllo ad effetti già prodotti ed avviati e nella direzione prioritaria di un'eventuale conformazione dell'attività;
- il d.l. 5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha previsto l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici per la presentazione alle pubbliche amministrazioni delle denunce, istanze e di tutti gli altri atti, a regime dall'1 gennaio 2014.

PRESO ATTO che la lettura dell'evoluzione normativa richiamata evidenzia come il legislatore abbia nel corso degli anni aumentato in modo esponenziale le competenze dei comuni al fine di creare un punto unico di riferimento per il cittadino utente, deducendo da ciò il maggiore impegno economico a carico dei comuni per le attività svolte nell'interesse esclusivo dei privati per le pratiche di competenza del SUAP;

RITENUTA la necessità di procedere, anche in relazione alle intervenute modifiche ai titoli abilitativi degli interventi edilizi ed urbanistici per l'entrata in vigore del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (T.U. in materia di edilizia) e da ultimo il D.Lgs n.222/2016, ad una razionalizzazione e rideterminazione dei diritti di segreteria in questione anche in rilevanza che i relativi importi sono da intendersi quali rimborsi per le spese a carico del comune, in quanto le nuove modalità semplificate dei procedimenti, la necessità di organizzare un efficiente sistema di controllo sulle attività, nonché le disposizioni in materia di Amministrazione Digitale, hanno comportato la creazione di un sistema assai complesso dedicato alla gestione dei procedimenti;

VISTA l'allegata "Tabella Diritti di segreteria relativi a procedure amministrative edilizie e urbanistiche" che si allega alla presente formandone parte integrale e sostanziale;

RITENUTO, altresì, di dover precisare modalità di pagamento dei medesimi diritti;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica dal responsabile del servizio interessato e in ordine alla regolarità contabile dal responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) **DI RIDETERMINARE** per le ragioni indicate in premessa, la misura dei diritti di segreteria di cui alla L. 68/1993 e s.mm.ii. dovuti al Comune di Foggia come da tabella "Diritti di segreteria relativi a procedure amministrative edilizie e urbanistiche" allegata

alla presente formandone parte integrale e sostanziale;

- 1) **DI ISTITUIRE** con riferimento ad alcune tipologie di atti da emanare un supplementare “diritto di urgenza”, così come tabella “Diritti di segreteria relativi a procedure amministrative edilizie e urbanistiche” quando venga espressamente richiesto dall’istante, il rilascio del certificato/attestazione entro 5 gg. lavorativi;
- 2) **DI STABILIRE** che i diritti di segreteria per i procedimenti afferenti i titoli Edilizi riguardanti il SUAP avranno il medesimo costo stabilito per il SUE (tabella “Diritti di segreteria relativi a procedure amministrative edilizie e urbanistiche”);
- 3) **DI STABILIRE** che gli importi verranno applicati sulle istanze presentate a far data dal 1° marzo 2018;
- 4) **DI PRECISARE** che la mancanza della ricevuta di avvenuto pagamento comporta l'improcedibilità dell'istruttoria e/o certificazione e che i tempi di rilascio o istruttoria torneranno a decorrere dalla data di presentazione della stessa;
- 5) **DARE ATTO** che i diritti dovuti, il cui versamento deve essere comprovato dalla apposita ricevuta allegata alla domanda del titolo edilizio-urbanistico di volta in volta richiesto e comunicato, nelle modalità che saranno comunicate dai Servizi Finanziari all’Area Tecnica al momento della esecutività della presente deliberazione;
- 6) **DI DARE ATTO**, conformemente alle norme in vigore, che i proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente dell’Amministrazione Comunale;
- 7) **DI DARE ATTO** che sono da considerarsi revocate, con relativa cessazione degli effetti, le precedenti disposizioni fissate con specifiche deliberazioni;

Attesa l’urgenza di provvedere al fine di attivare quanto sopra esposto con il presente provvedimento;

Con separata ed unanime votazione;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Redatto e sottoscritto

SINDACO

LANDELLA dott. Franco

SEGRETARIO GENERALE

GUADAGNO dott. Maurizio

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____

per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.